

## ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MODO APS



### VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi 01 ottobre 2022 in Cordenons (PN), via Martiri della Libertà 212, alle ore 11:00 sono presenti i soci dell'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro MODO APS, come da elenco soci intervenuti in proprio o per delega allegato al presente verbale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche e integrazioni statutarie necessarie al perfezionamento e alla conferma dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS);
- varie ed eventuali.

Il presidente incarica Claudio Cefis a svolgere le funzioni di segretario.

Ciò premesso, constatata la regolare presenza degli associati intervenuti, il presidente prende la parola e dichiara l'adunanza valida e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente informa i presenti che negli scorsi giorni l'associazione ha ricevuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, una comunicazione con una richiesta di integrazione statutaria relativa ad alcune clausole non perfettamente conformi alle previsioni di cui al D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore. In assenza di queste integrazioni lo statuto non potrebbe essere accettato diventando quindi causa ostativa all'iscrizione. Si è reso di conseguenza necessario convocare la presente assemblea per apporre allo statuto le integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso, il presidente propone ai presenti le seguenti modifiche:

- 1) inserimento all'art. 3 comma 1, tra le parole "civiche" e "di utilità sociale", della parola "solidaristiche", e, di seguito, dopo la parola "svolgimento" della frase "in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più...". Nel medesimo articolo, al penultimo comma viene aggiunta la frase "nel rispetto dei termini e dei limiti previsti dal DM 107 del 19.05.2021";
- 2) all'art. 4, l'ultimo comma viene riformulato in modo seguente: "Ai componenti le cariche sociali l'assemblea potrà attribuire un compenso, anche simbolico, in ragione del loro incarico, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalle attuali normative. Le cariche sociali hanno diritto al rimborso delle spese vive e documentabili sostenute nell'espletamento dei loro incarichi,";
- 3) all'art. 5, in chiusura viene aggiunta la frase "Il potere di rappresentanza attribuito al presidente e al segretario è generale";
- 4) all'art. 6, secondo comma, all'interno della frase vengono aggiunte le parole "altre associazioni di promozione sociale" e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale"; nel medesimo articolo, al sesto comma, viene aggiunta la frase "Ai sensi dell'art. 35, comma 2 le quote sono intrasmissibili,"; sempre nel medesimo articolo, al decimo comma, all'interno della frase vengono aggiunte le parole "tutti i volontari" e "associati e non", saranno assicurati;
- 5) all'art. 7, nella sezione riguardante le i quorum costitutivi dell'assemblea straordinaria, vengono aggiunte dopo le parole "con la presenza" le parole "in proprio o per delega"; in chiusura di comma, viene sostituita la frase "qualunque sia il numero degli intervenuti" con la frase "con l'intervento in proprio o per delega di almeno un quarto degli associati". Sempre nel medesimo

articolo, nella sezione riguardante le competenze dell'assemblea ordinaria, nelle competenze assembleari relative al potere di nomina degli organi associativi vengono aggiunte, dopo "nomina" le parole "e revoca"; vengono altresì aggiunte le frasi "delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni ordinarie dell'atto costitutivo o dello statuto; approva un eventuale regolamento dei lavori assembleari. Nella sezione riguardante le competenze dell'assemblea straordinaria, vengono aggiunte le parole "sostanziali" e le frasi "che variano in maniera sostanziale l'oggetto sociale e le finalità dell'associazione" e "trasferimento della sede in altra Regione o Comune non limitrofo tale da rendere difficoltosa agli associati la fruizione delle attività associative. Infine, in chiusura di comma, dopo "scioglimento" vengono aggiunte le parole "trasformazione o fusione o scissione";

- 6) all'art. 8 nella sezione inerente la cooptazione di nuovi componenti del consiglio direttivo, viene sostituita la parola "cooptare" con la parola "nominare" e aggiunta la frase "tra i primi dei non eletti nelle procedure di nomina dell'organo"; nel medesimo articolo alla fine viene aggiunta la frase "Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.", mentre viene eliminato l'intero quinto comma conclusivo "Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio in virtù del loro ufficio, costoro hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.";
- 7) all'art. 9 viene eliminato l'ultimo comma "Nessun compenso è dovuto al presidente in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.";
- 8) all'art. 10 viene eliminato l'ultimo comma "Nessun compenso è dovuto al segretario in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni.";
- 9) all'art. 17, primo comma, viene aggiunta la frase "in collaborazione con il tesoriere predispone e presenta".

Tutto ciò premesso, il presidente terminata l'esposizione delle proposte di modifica statutaria chiede il voto ai soci presenti i quali, in maniera unanime, approvano il nuovo statuto all'unanimità, con voto palese e per alzata di mano, delegando il presidente a compiere tutti gli adempimenti necessari alla registrazione del documento e all'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

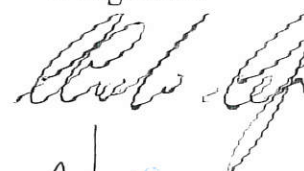
L'assemblea inoltre approva all'unanimità l'istituzione di un compenso annuo per il presidente e per il segretario, per il quale viene fissato un importo di € 50,00; approva inoltre l'istituzione di un gettone di presenza per i membri del consiglio direttivo, per il quale viene fissato un importo di € 10,00.

Alle ore 12:30, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta la presente assemblea dopo lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale, al quale viene allegato il nuovo statuto associativo.

Il Presidente



Il Segretario



atto registrato a Pordenone il 20 OTT 2022  
al n° 2723 Mod. 3 con protocollo ESENTE  
di cui per imposte IPOT 1  
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO  
FABIO SANTIN

SCRITTURA PRIVATA

STATUTO

PREMESSA

Addì 01 ottobre 2022, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte le sue parti, dopo ampia discussione dell'assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto costitutivo dell'associazione senza scopo di lucro di promozione sociale denominata "Modo APS", ente del terzo settore, originariamente stipulato in Cordenons in data 9 febbraio 2009 e registrato presso l'Ufficio del Registro di Pordenone in data 26 febbraio 2009, con n. di prot. 1743.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Modo" APS (d'ora in avanti "associazione").

L'associazione ha sede legale in Cordenons (PN), via Vittorio Veneto 52, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni staccate in altre città, in Italia e all'estero. La sede principale potrà essere cambiata con deliberazione assunta a maggioranza semplice del consiglio direttivo.

ART. 2 DURATA

L'associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale, con le maggioranze previste ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Negli altri casi, l'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

- a) per il venir meno della totalità degli associati;
- b) per il raggiungimento o l'impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 3 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione è un centro di vita associativa a carattere culturale, democratico e aconfessionale; l'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, svolge la propria attività ai sensi del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di legge in materia.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare quelle elencate alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione;
- s) agricoltura sociale.

L'associazione è ente del terzo settore.

L'associazione si pone l'obiettivo di lavorare, in ogni ambito della sua attività, allo scopo di migliorare le condizioni di vita di ogni persona, intesa tanto nella sua individualità che nelle relazioni con i propri simili e con l'ambiente in cui vive, e per individuare percorsi di promozione umana e sociale, con particolare attenzione all'integrazione di chi parte

allegato 1  
Pordenone il 2 OTT 2022 al  
2723 Mod. 3 con  
liquidati € ESENTE di cui  
per imposta IPOT. € 1

da condizioni di svantaggio di qualsivoglia natura.

Nel perseguire tali obiettivi, l'associazione si impegna a prendere le mosse dalla considerazione dei limiti di ognuno di noi, sia individuali che collettivi, nella convinzione che solo una seria e attenta valutazione dei propri limiti è un costante impegno teso al proprio miglioramento siano il punto di partenza per una vera integrazione sociale e per un reale miglioramento delle condizioni in cui viviamo.

L'associazione si propone di operare per il perseguimento dei propri obiettivi in ogni campo dell'agire umano, sia esso materiale o sociale, culturale o spirituale, scientifico o economico. In particolare, in ambito economico, l'associazione opera come strumento di impresa sociale: individua i canali di finanziamento adeguati, valuta gli investimenti volti a realizzare i propri scopi e crea occasioni di lavoro, principalmente per i propri soci. L'associazione considera l'ambito economico come il banco di prova per eccellenza per la realizzazione dei propri obiettivi ideali, e pertanto tutela in modo particolare tali attività, coloro che in queste attività investono e coloro che in esse lavorano. L'associazione può anche promuovere altre realtà che abbiano scopi o obiettivi in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L'associazione si propone di rendersi interprete e rappresentante degli interessi comuni espressi nell'oggetto e promuoverne il soddisfacimento attraverso tutte le attività e tutti i mezzi che la legge le appresta, quindi si prefigge di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, menzionate a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la difesa e l'innovazione dello stato sociale, in un'ottica di pieno reintegro alla cittadinanza degli individui coinvolti (minori, anziani, disabili ed ogni altra categoria a rischio di emarginazione), attraverso la promozione di interventi e servizi rivolti alla comunità e alla persona, che rappresentino opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio, come previsto alla lettera a) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017;

- l'avviamento di attività di educazione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, sia interne che pubbliche, rivolte a persone di ogni età, eventualmente istituendo strutture educative, didattiche e formative proprie. L'associazione può aprire e gestire laboratori educativi, centri estivi, attività di cura della prima infanzia e scuole secondo quanto previsto alla lettera d) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017. In queste attività l'associazione promuove in particolare l'assistenza, il sostegno e il mutuo aiuto tra le famiglie, e si pone come strumento di sostegno alla funzione educativa e genitoriale delle famiglie, con un'attenzione particolare alla valenza intergenerazionale del suo agire;

- l'avviamento di progetti e attività di produzione e scambio di beni e servizi, svolti secondo i principi dell'associazione, valorizzando la funzione di integrazione sociale, di educazione e di promozione umana delle attività, come definito alla lettera o) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in particolare nell'ambito delle attività di agricoltura sociale definite alla lettera s) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017. L'associazione potrà anche promuovere reti e commercializzare beni e servizi di terzi, se compatibili con i principi e gli scopi sociali della stessa;

- la collaborazione con realtà e soggetti, sia individui che associazioni, enti, cooperative, società, ecc., sia pubblici che privati, al fine di sviluppare progetti compatibili con gli scopi dell'associazione; l'associazione può anche accettare l'adesione di soggetti societari terzi alla propria compagine associativa purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto;

- l'educazione ecologica, la promozione e la valorizzazione delle tradizioni, sia locali che di ogni altro popolo, la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale, naturalistico e paesaggistico e dei beni culturali, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, come definite alla lettera k) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, intese come forma di approfondimento e arricchimento delle relazioni tra le persone e i territori;

- la gestione di case, terreni, strutture ed attività, sia proprie che eventualmente affidate all'associazione da enti sia pubblici che privati, idonee a svolgere o ad organizzare le attività dell'associazione;

- attività varie sia di tipo occasionale, sia direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, volte a reperire fondi utili a sostenere le attività dell'associazione;

- la promozione e l'impiego delle forme di servizio civile internazionale, nazionale e regionale, sia nelle sedi dell'associazione che in progetti all'estero;

- la valorizzazione e lo sviluppo di ogni tipo di aggregazione che possa favorire la crescita di una cittadinanza attiva, critica e responsabile nei confronti dei simili e dell'ambiente tutto, di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, filosofiche e di genere, la tutela delle diversità linguistiche, della libertà di orientamento sessuale e di una cultura della consapevolezza, progettando percorsi individuali e

collettivi di crescita nel pieno rispetto di ogni individuo all'autodeterminazione, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, come definite alla lettera i) dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017

- l'attenzione verso le problematiche che riguardano il rapporto tra le generazioni passate, presenti e future;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nel recupero e nell'armonia delle diverse culture il fondamento per una convivenza civile, e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- l'impegno a favore della realizzazione di un modello economico e di stili di vita eco-compatibili;
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza nei loro confronti, per l'attuazione di attività di ricovero nonché per l'affidamento e l'adozione responsabile degli stessi;
- gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale;
- la promozione di ogni espressione culturale, artistica, ricreativa, formativa, di spettacolo, di animazione, d'informazione e di crescita civile;
- l'organizzazione di corsi, convegni, seminari, etc., l'istituzione di biblioteche, la redazione di pubblicazioni, anche multimediali, la produzione e la proiezione di materiale multimediale volti a diffondere e sostenere gli scopi dell'associazione, anche attraverso iniziative di natura artistica, sia nelle proprie strutture che all'esterno;
- in generale, ogni attività volta a promuovere, sostenere e diffondere gli scopi dell'associazione, compatibile con i principi dell'associazione, anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo, nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Per realizzare le finalità statutarie l'associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione; acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso; promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie; ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali; svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

#### ART. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea generale degli associati, composta da tutti gli iscritti che aderiscano all'associazione e alle sue finalità e siano in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo sarà fissato annualmente dal consiglio direttivo;
- 2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti;
- 3) il presidente dell'associazione, nominato dall'assemblea generale degli associati;
- 4) il segretario dell'associazione, nominato dall'assemblea generale degli associati;
- 5) il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo al suo interno;
- 6) il collegio dei revisori, anch'esso nominato dall'assemblea qualora la stessa ritenga necessario la sua istituzione.
- 7) il collegio dei probiviri, anch'esso nominato dall'assemblea qualora si renda necessaria la sua istituzione.
- 8) il consiglio dei soci prestatori, anch'esso nominato dall'assemblea qualora si renda necessaria la sua istituzione.

Tutti gli organi dell'associazione, tranne l'assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti. Il presidente e il segretario sono di diritto componenti del consiglio direttivo.

Ai componenti le cariche sociali l'assemblea potrà attribuire un compenso, anche simbolico, in ragione del loro incarico, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalle attuali normative. Le cariche sociali hanno diritto al rimborso

delle spese vive e documentabili sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

#### ART. 5 RAPPRESENTANZA E POTERI DI FIRMA

Il segretario ed il presidente hanno la legale rappresentanza dell'associazione in ogni sede, sia congiuntamente che disgiuntamente; in caso di motivata urgenza, possono sia congiuntamente che disgiuntamente esercitare i poteri del consiglio direttivo. Il segretario ed il presidente, anche separatamente, possono sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e possono aprire e gestire uno o più conti correnti per l'amministrazione dei fondi dell'associazione, effettuando depositi e prelievi per qualunque importo. A segretario e presidente competono la responsabilità generale dell'organizzazione ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente e al segretario è generale.

#### ART. 6 GLI ASSOCIATI

Chiunque, cittadino italiano o straniero, anche di età minore, senza distinzione alcuna, senza limiti di sesso e identità sessuale, convinzioni politiche o religiose, di provenienza etnica, cittadinanza, classe sociale, età, può far parte dell'associazione, a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate, intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo.

Il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette. Può diventare socio ordinario chiunque, persone fisiche, altre associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione ed il rispetto della civile convivenza. Il numero dei soci non persone fisiche non può essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati persone fisiche.

L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al consiglio direttivo, che pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo, entro sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In caso di rigetto di quest'ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'aspirante socio può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Sulla l'ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il consiglio direttivo.

Lo stato d'associato s'acquista con l'emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall'associazione. L'associazione garantisce la disciplina uniforme e l'effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l'effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa. È espressamente esclusa la temporaneità da parte degli associati alla partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Viene istituita la figura dell'associato sostenitore. La quota associativa relativa sarà fissata di anno in anno dal consiglio direttivo. Potrà anche essere dichiarato associato sostenitore chiunque effettui una donazione anche modesta ma significativa per il perseguimento delle finalità statutarie. Viene altresì istituita la figura dell'associato onorario. Può essere associato onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell'associazione o chi ha dato un particolare sostegno all'associazione. L'associato onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di associato onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 2 le quote sono intransmissibili.

La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti. Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, dal consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il

recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Gli associati sono invitati a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere gli associati volontari che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. Tutti i volontari non occasionali, associati e non, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall'assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi associativi. In questo caso, tra l'associazione e l'associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente prevista nell'ordinamento giuridico; dall'instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.

#### ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita dall'universalità degli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata per il giorno, l'ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi: avviso da affiggere nella sede dell'associazione; annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie; lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; telegramma contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; e-mail contenente l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l'associazione.

L'assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un'ora di intervallo tra le due convocazioni. L'assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà degli associati; in terza convocazione, con l'intervento in proprio o per delega di almeno un quarto degli associati.

L'associazione si fa carico di dare libera espressione alle idee di ogni socio e possibilità di realizzazione ed esecuzione di progetti ad ognuno degli aderenti, anche quando le singole iniziative fossero divergenti tra loro, salvo i casi di palese incompatibilità col presente statuto. Nei casi in cui le idee, le iniziative o i progetti dei soci o di gruppi di soci

fossero incompatibili tra loro, prima di assumere una decisione, l'associazione prevede un percorso di reciproca comprensione e condivisione delle diverse posizioni, al fine di giungere ad un tentativo di sintesi e/o conciliazione. Solo nei casi in cui questa sintesi e/o conciliazione dovesse risultare impossibile, l'associazione rimette la decisione all'assemblea dei soci, che delibera a maggioranza dei votanti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge e revoca il consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;
- elegge e revoca il collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni ordinarie dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; delibera in merito all'eventuale bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modificazioni sostanziali dello statuto, che variano in maniera sostanziale l'oggetto sociale e le finalità dell'associazione;
- trasferimento della sede in altra Regione o Comune non limitrofo tale da rendere difficoltosa agli associati la fruizione delle attività associative;
- scioglimento, trasformazione o fusione o scissione dell'associazione e relative modalità.

Per lo scioglimento dell'associazione e per modifiche sostanziali all'oggetto sociale è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

Partecipano direttamente e personalmente all'assemblea gli associati onorari, sostenitori ed ordinari - quest'ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale - che facciano parte dell'associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea degli associati possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all'associazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio, il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di due voti complessivamente. L'assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal segretario e, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età. Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall'assemblea, e dal presidente. I verbali sono conservati presso la sede legale dell'associazione e liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati. Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente o di uno o più associati presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

#### ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall'assemblea degli associati, è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti che devono essere associati, che restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all'assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma operativo dell'associazione e curarne la realizzazione, coordinare le varie attività, curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie, ammettere i nuovi associati e produrre all'assemblea annuale degli iscritti una relazione sulle attività svolte, attivare

la più idonea promozione esterna dell'attività e dell'immagine dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell'associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora ed il giorno della riunione. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l'originale allegato a verbale.

Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l'ammontare annuo della quota associativa, delibera la convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce l'ordine del giorno. Nomina al suo interno un tesoriere con i compiti di cui all'art. 10. Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Autorizza il presidente e il tesoriere ad accettare donazioni, anche in denaro, detraibili ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali. Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l'attività del presidente dell'associazione. A ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale. Il consiglio direttivo può convocare l'assemblea degli associati per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca. Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può nominare nuovi componenti, tra i primi dei non eletti nelle procedure di nomina dell'organo, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l'intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l'assemblea.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell'associazione e sono liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### ART. 9 IL PRESIDENTE

Il presidente, cui compete unitamente al segretario la responsabilità dell'organizzazione dell'associazione e il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presiede le assemblee coadiuvato dal segretario. Il presidente è eletto dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo, e lo presiede. Egli ha, in via disgiuntiva con il segretario, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, dirige i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario o ad un altro componente del consiglio stesso. Egli con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all'assemblea per l'approvazione. All'assemblea il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione approntata dal segretario sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

#### ART. 10 IL SEGRETARIO

Il segretario, cui compete unitamente al presidente la responsabilità dell'organizzazione dell'associazione e il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presiede le assemblee coadiuvando il presidente. Egli sostituisce il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il segretario è eletto dall'assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo. Egli ha, in via disgiuntiva con il presidente, la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l'attività, coordina i lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio. Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il segretario, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso.



### **ART. 11 IL TESORIERE**

La carica di tesoriere può essere ricoperta da uno qualunque dei componenti del consiglio direttivo, che lo nomina al suo interno; dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli amministra i beni dell'associazione.

Al tesoriere spetta il compito di redigere il bilancio annuale, ai sensi delle vigenti leggi, in collaborazione con il consiglio direttivo, di presentarlo all'assemblea degli associati per l'approvazione, di provvedere alla erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall'associazione, nonché all'incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire. Egli provvede altresì alla corretta tenuta dei libri contabili e associativi. In ogni caso il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

### **ART. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Il revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell'assemblea generale degli associati qualora le dimensioni dell'associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l'istituzione. In ogni caso, l'organo di controllo dev'essere nominato quando l'associazione dovesse superare i per due esercizi successivi i limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l'esercizio: 5. La modifica dei predetti limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non richiede modifica statutaria.

In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, riferendo all'assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Ricorrendo il superamento dei limiti di cui all'art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 117/2017, il revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito albo.

L'organo di controllo vigila altresì sull'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

L'assemblea elegge all'interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

### **ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il collegio dei probiviri si compone di tre membri ed è nominato dall'assemblea ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Ai probiviri, che possono essere nominati anche tra i non soci, è demandato il compito di dirimere e trovare soluzione alle eventuali controversie che dovessero sorgere, nello svolgimento della vita associativa, tra gli associati o tra questi e l'associazione, sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto. Il collegio dei probiviri elegge al suo interno il presidente, che ne dirige l'attività e ne coordina il funzionamento. Il collegio dei probiviri decide sulle controversie interne in via definitiva e insindacabile, tramite adozione di un arbitrato irrituale stabilito di volta in volta di comune accordo tra le parti. Per la soluzione di controversie estremamente difficili, il collegio può avvalersi di pareri legali di esperti. Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere. Il collegio cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene pienamente risolta la controversia.

### **ART. 14 IL CONSIGLIO DEI SOCI PRESTATORI**

Il Consiglio dei Soci Prestatori viene istituito dall'Assemblea ordinaria qualora il numero dei soci che prestano all'Associazione somme considerate significative, mediante prestito infruttifero con scadenza oltre l'esercizio in corso, raggiunga o superi il numero di due.

Il Consiglio, che è composto di diritto dai soci che effettuano un prestito infruttifero significativo a favore dell'associazione, con scadenza oltre l'esercizio in corso, è un organo di rappresentanza dei Soci prestatori, e tutela

questi ultimi nei confronti dell'associazione.

Il Consiglio, in ragione della funzione dei soci che lo compongono, e che può eleggere al suo interno un presidente, ha un ruolo consultivo e di indirizzo in materia economico-finanziaria: esprime pareri in materia e dirime le controversie tra l'associazione e i soci prestatori.

Per la soluzione di controversie particolarmente difficili, il Consiglio può avvalersi di pareri legali di esperti. Il ricorso all'autorità giudiziaria rimane comunque sempre ammesso in caso di errore, violenza, dolo o eccesso di potere.

#### ART. 15 IL PATRIMONIO

L'associazione non persegue fini di lucro e fonda la sua attività sull'auto-finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie, impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; da eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità; da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto; dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'associazione; da eventuali entrate per attività direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall'associazione; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli associati e i loro familiari potranno effettuare a favore dell'associazione prestiti riconducibili all'art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutate dovranno essere finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o comunque finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni di promozione sociale enti del terzo settore aventi la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 16 LIBRI SOCIALI

I libri sociali dell'associazione sono:

- il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e dei volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e dei volontari con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell'organo di controllo, se istituito.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali prevedere modalità ai sensi dell'art. 15, comma 3 CTS.

#### ART. 17 ESERCIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'esercizio economico-finanziario corrisponde all'anno solare. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, quindi entro il 31 marzo di ogni anno, il consiglio direttivo in collaborazione con il tesoriere predispose e presenta agli associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell'assemblea secondo quanto specificato all'articolo 7.

Prima delle delibere assembleari, ogni associato potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario.



#### ART. 18 DELLE VARIAZIONI STATUTARIE

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall'assemblea degli associati a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti modifiche sostanziali nell'oggetto sociale o nei poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria che delibera con la maggioranza del 75% del numero totale dei convenuti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme vigenti in tema di associazionismo, con particolare riferimento alla normativa sulle APS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati, e le norme del codice civile in materia e le relative disposizioni di attuazione.

*[Three handwritten signatures in blue ink]*